



Comune di Avellino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI PER ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI ED ISTITUZIONI

Art. 1

I criteri e le modalità per la concessione di contributi e patrocini a Enti e Soggetti pubblici e privati, Associazioni ed Istituzioni Culturali, sono disciplinati dal presente regolamento secondo quanto previsto dalla Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12.

Art. 2

L'intervento contributivo in genere è diretto a promuovere e sostenere le iniziative di interesse pubblico che in diversi ambiti concorrono alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità cittadina.

Pertanto i criteri della concessione dei contributi nelle forme successivamente determinate sono così stabiliti:

- a) continuità delle iniziative;
- b) valore culturale delle stesse;
- c) finalità delle Associazioni, Enti, Istituzioni;
- d) cogestione di più associazioni risultanti da un progetto comune;
- e) ricadute sul territorio e sull'immagine e promozione della città;

Sono escluse dal contributo le Associazioni che si propongono scopo di lucro.

Art. 3

Spetta alla Giunta Comunale, dopo ogni scadenza di cui al successivo art.9, stabilire con proprio atto la somma complessiva da destinare ai contributi da erogare.

In ogni caso le risorse impegnate nella prima fase (*dal 1 gennaio al 30 giugno*) non possono superare il 50% dell'ammontare complessivo di quanto previsto in bilancio, dovendo rimanere le rimanenti somme a disposizione per far fronte alle richieste della seconda fase (*dal 1 luglio al 31 dicembre*).

La ripartizione delle somme da assegnare, nell'ambito di quanto precedentemente stabilito, spetta sempre alla Giunta Comunale tenuto conto delle priorità e delle esigenze programmatiche che intende perseguire dopo che la Commissione Consiliare Cultura avrà esaminato le richieste pervenute ai sensi dell'art.4, esprimendo un parere ed una proposta non vincolante.

Tutti gli atti innanzi detti devono essere conclusi entro i sessanta giorni successivi alle scadenze di presentazione delle domande. In caso di non approvazione del bilancio entro il 31 marzo i termini di cui innanzi scattano dalla data di approvazione dello stesso in Consiglio Comunale.

Art. 4

La domanda, indirizzata all'Assessorato alla Cultura, va firmata dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Istituzione richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, e deve contenere la seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa dettagliata dell'attività che si intende svolgere, il periodo, gli appuntamenti in programma, le finalità culturali che si intendono raggiungere, la continuità dell'iniziativa, l'indicazione dettagliata delle spese da sostenere, la sede legale, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica;
- 2) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente, l'Associazione, l'Istituzione non persegue fini di lucro ed ha finalità culturali;
- 3) idoneo materiale informativo di precedenti iniziative se in continuità e/o quello che si intende realizzare per divulgare la stessa;
- 4) relazione illustrativa relativa ad altre attività svolte nel campo culturale o in altri campi in precedenza;
- 5) dichiarazione attestante se siano stati assegnati, nel corso dell'anno e per l'attività per cui si chiede il contributo altri finanziamenti, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'Ente erogante;
- 6) copia del codice fiscale e/o partita IVA, se posseduti;
- 7) autocertificazione resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante nella quale si specifica che l'Amministrazione Comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale che resta in capo al richiedente per ogni atto o fatto che dovesse accadere durante lo svolgimento della manifestazione e da qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l'Associazione, l'Ente beneficiario dell'eventuale contributo con soggetti terzi;
- 8) *il soggetto richiedente, alla data di presentazione dell'istanza di contributo, non deve essere moroso, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune nè avere con lo stesso contenziosi in essere".*

È ammessa ogni altra documentazione utile a supportare ed illustrare al meglio l'iniziativa.

La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Art. 5

Ogni singola attività culturale potrà essere finanziata fino a un massimo del 50% delle spese documentate da sostenere per la riuscita della manifestazione, e comunque fino a un massimo del 20% della somma stanziata in bilancio e con ulteriori benefici non economici tra quelli indicati all'art.10.

Art. 6

Il beneficiario del contributo comunale dovrà divulgare tale circostanza nel materiale pubblicitario eventualmente prodotto.

Lo stesso avrà cura di richiedere tutte le prescritte autorizzazioni per il regolare e corretto svolgimento della manifestazione ammessa a contributo.

Art. 7

Il contributo disposto viene erogato a manifestazione conclusa ed a presentazione del consuntivo documentato dell'iniziativa di cui al successivo art.12.

Solo in casi eccezionali ed adeguatamente giustificati può essere prevista nella delibera di Giunta Comunale l'erogazione anticipata di una quota dello stesso che in ogni caso non può essere superiore al 50%.

Art. 8

Il fondo per i contributi alle Associazioni Culturali è costituito:

- a) dagli stanziamenti del bilancio comunale;
- b) dai contributi di altri Enti pubblici a tale fine richiesti dall'Amministrazione comunale;
- c) da eventuali contributi provenienti da altri Enti.

Art. 9

Le domande rivolte ad ottenere il solo patrocinio debbono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, fatti salvi casi eccezionali per i quali non era prevedibile o prevista la data;

La richiesta deve essere motivata e dettagliata adeguatamente illustrando le finalità culturali che intende perseguire onde poter essere valutata attentamente e sottoposta dall'Assessore competente all'esame della Giunta Comunale.

È esclusa qualsiasi responsabilità propria del Comune di Avellino in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata ed è estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire fra l'ente o associazione a cui è concesso il patrocinio e terzi. Nel caso che per la stessa manifestazione sia richiesto anche un contributo va formulata un'altra domanda secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale, per le iniziative alle quali ha concesso il proprio patrocinio, può contribuire attraverso:

- a) la messa a disposizione di strutture o di spazi interni ed all'aperto;
- b) la fornitura di servizi;
- c) la messa a disposizione di beni mobili ed immobili;
- d) la produzione di materiale promozionale e pubblicitario;
- e) la esenzione dal pagamento del suolo pubblico;
- f) l'affissione gratuita di massimo 30 manifesti.

Nel caso di messa a disposizione di un immobile, di un struttura, di uno spazio gli stessi dovranno essere riconsegnati così come concessi, restando a carico del fruitore le spese per eliminare ogni danno che dovesse essere arrecato, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

Art. 11

Le domande di contributo vanno presentate entro il 30 Settembre per le manifestazioni da tenersi nel periodo intercorrente dall'1 Gennaio al 30 Giugno; entro il 31 marzo per le manifestazioni da tenersi nel periodo intercorrente dall'1 Luglio al 31 Dicembre;

Nel caso la manifestazione prevede un periodo di svolgimento che vada oltre i termini fissati al punto precedente, tale circostanza deve ritenersi del tutto eccezionale, coerente, motivata e non deve inficiare il fatto che l'evento venga svolto per la gran parte entro i periodi innanzi indicati. Non sono suscettibili di presa in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 12

A conclusione delle iniziative o manifestazioni per ottenere la liquidazione del contributo deciso dalla Giunta Comunale, deve essere presentata regolare richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante entro il termine di 90 giorni con allegata la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
- materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- intestazione e numero del conto corrente bancario o Postale con il relativo codice IBAN dell'Associazione, dell'Ente, dell'Istituzione ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per loro conto con l'indicazione del codice IBAN della stessa;
- dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Associazione Ente, Istituzione dalla quale risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art.28 del DPR 600/73;
- dichiarazione che l'Associazione, l'Ente, l'Istituzione non ha dipendenti e quindi è esonerata dalla presentazione del DURC.

In caso diverso si è tenuti a fornire la posizione INPS ed INAIL per l'acquisizione del DURC, che dovrà risultare regolare. Ogni altra utile documentazione potrà essere richiesta dagli Uffici, anche per intervenute nuove normative onde poter procedere alla liquidazione.

Art. 13

La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di altri contributi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato in misura proporzionale all'inadempimento.

Art. 14

Potranno beneficiare di contributi, enti o associazioni che pur non avendo la sede sociale nella città, svolgono le attività per cui è richiesto lo stesso nell'ambito del Comune di Avellino.

Art. 15

Le Persone fisiche, le Persone giuridiche, gli Enti privati che non perseguono finalità pubbliche non possono accedere a contributi, mentre possono accedere al patrocinio ed agli altri benefici previsti all'art.10 nel caso la manifestazione per la quale si chiede lo stesso abbia rilevante e significativo interesse culturale per i cittadini e la Città.

Art. 16

La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

Art. 17

Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Nella richiesta di liquidazione, oltre a tutta la documentazione prevista all'art.12 va prodotta copia del bonifico, assegno circolare o altro documento valido che attesti l'avvenuto versamento della somma raccolta a favore del beneficiario indicato nell'istanza. La mancanza di tale documento fa decadere de facto il contributo, che non potrà essere liquidato.

Art. 18

Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento, quelle iniziative che l'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere in diretta collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni.

Art. 19

Con l'adozione del presente regolamento decade ogni altro atto precedente assunto in materia dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale, che intervenivano sulla materia oggetto del presente.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti, nonché alle norme statutarie ed alle altre norme regolamentari.
